© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA PALMIERO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 11573/25 e altri 2 – si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

9 luglio 2026

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Nella causa Palmiero e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs*, presidente*,

Raffaele Sabato,

Anna Adamska-Gallant*, giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 18 giugno 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni adottati in favore dei ricorrenti per onorari di avvocato e prestazioni professionali svolte.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE PER QUANTO RIGUARDA LA MANCATA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

6. Invocando, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.

7. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla

mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

8. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia,* n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia,* n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia,* n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia,* n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

10. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE PER QUANTO RIGUARDA L'ACCESSO A UN TRIBUNALE

11. Sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, nel ricorso n. 16671/25 la società ricorrente contesta anche il fatto che la normativa applicabile ai consorzi debitori in liquidazione le impedisce di intentare un qualsiasi procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei suoi crediti.

12. La Corte rammenta che, per quanto riguarda i creditori di un ente locale in dissesto finanziario, essa ha dichiarato che l'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione costituiva una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (*De Luca c. Italia*, n. 43870/04, 24 settembre 2013). Alla luce degli elementi che le sono stati sottoposti dalle parti e della normativa interna in materia, sintetizzata nelle sentenze *Riccio c. Italia*, (n. 33599/23, §§ 6-10, 23 gennaio 2025) e *Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c. Italia* (n. 31429/23, §§ 5-9, 23 gennaio 2025), la Corte ritiene che le circostanze del caso di specie siano equiparabili a quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza *De Luca*, sopra citata.

13. Di conseguenza, questa doglianza è ricevibile e rivela che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda l'accesso a un tribunale.

IV. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

14. I ricorrenti hanno formulato una doglianza sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, relativa alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore (si veda la tabella allegata). Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questa doglianza rivela che vi è stata una violazione della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa *Ventorino*, sopra citata.

V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

15. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri,* e *Antonetto,* sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

16. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;

2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;

3. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;

4. *Dichiara* che vi è stata violazione, per quanto riguarda il ricorso n. 16671/25, dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione del mancato accesso a un tribunale;

5. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;

6. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con mezzi adeguati l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata;

7. *Dichiara*

a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 9 luglio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina	Artūrs Kučs
Cancelliere aggiunto f.f.	Presidente

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1]	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2]
1.	11573/25 10/03/2025	**Nicola PALMIERO** 1982	Pasquariello Gianpiero Caserta	Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - R.G. 700690/2011, 04/03/2016	04/03/2016	in corso Più di 10 anni e 1 mese e 17 giorni	*Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta.* Pagamento degli onorari di avvocato antistatario	*Ferrara e altri c. Italia*, n. 70617/13, 16 dicembre 2021	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	9.600	250
2.	14279/25 06/05/2025	**C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE**		Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 700690/2011, 04/03/2016	04/03/2016	in corso Più di 10 anni e 1 mese e 17 giorni	*Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta*. Pagamento per la prestazione di servizi	*Ferrara e altri c. Italia*, n. 70617/13, 16 dicembre 2021	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	9.600	250
3.	16671/25 20/05/2025	**SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L.** 2007	Caruso Gianpaolo Cosenza	Tribunale di Catanzaro, R.G. 1078/2018, 08/05/2018 Tribunale di Catanzaro, R.G. 6153/2019, 12/12/2019	16/01/2019 10/03/2020	in corso Più di 7 anni e 3 mesi e 5 giorni in corso Più di 6 anni e 1 mese e 11 giorni	*Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive – CORAP*. Pagamento per la prestazione di servizi	*Ferrara e altri c. Italia*, n. 70617/13, 16 dicembre 2021	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali; Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – Il ricorrente lamenta l'impossibilità di proporre un'azione civile o amministrativa per ottenere l'esecuzione delle ingiunzioni di pagamento in ragione della natura pubblica del Consorzio	12.500	250

[1] Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.